

D.Lgs. 21-4-2011 n. 67

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 2011, n. 108.

Art. 2 *Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione*

Omissis

Comma 2. La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui all'*articolo 1* e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'*articolo 1*, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo *articolo 1*, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili a:

- a) prospetto di paga;
- b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
- c) libretto di lavoro;
- d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- f) documentazione medico-sanitaria;
- g) comunicazioni ai sensi dell'*articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'*articolo 5, comma 1*;
- h) comunicazioni di cui all'*articolo 5, comma 2*;
- i) carta di qualificazione del conducente di cui all'*articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*, e certificato di idoneità alla guida.
- l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'*articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, e successive modificazioni;
- n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'*articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*, contenente le informazioni di cui al *decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152*;
- o) altra documentazione equipollente.